



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Cosenza, dott. Domenico Suma, assistito dal sottoscritto cancelliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3089 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2014, vertente

TRA

[REDACTED] domiciliata elettivamente in Cosenza presso lo studio dell'avv. [REDACTED] p.e.c.:

[REDACTED] che la rappresenta e difende insieme all'avv. [REDACTED] per procura a margine dell'atto introduttivo, ATTRICE;

E

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Bologna, p. i.v.a. 00818570012, elettivamente domiciliata in Paola (CS) presso lo studio dell'Avv. Antonio Cavallo, p.e.c.: studiolegalecavallo@pec.giuffre.it che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta, CONVENUTA;

E

[REDACTED] CONVENUTO CONTUMACE.

Avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI dell'attrice in citazione datata 14 marzo 2016: «omissis ... 1) dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva,

3089/14
578/17
2883/12

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Domenico SUMA
[Signature]

negligenza ed imperizia del sig. [REDACTED] nella sua qualità di conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Punto tg. [REDACTED] 2) sentire condannare i suddetti convenuti nelle loro rispettive qualità, al pagamento in solido in favore dell'attrice [REDACTED] della somma di € 1.708,00 a titolo di risarcimento per i danni materiali subiti dall'autovettura dell'attrice Ford Focus tg. [REDACTED] 3) sentire condannare i suddetti convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali 12.50% da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.».

CONCLUSIONI di Unipol Assicurazioni S.p.A. in comparsa di risposta:
«omissis ... 1) in via preliminare, voglia l'on.le Giudice di Pace adito accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva in capo all'odierna attrice, attesa la cessione del credito relativo ai danni pretesi in domanda e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea; 2) nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente eccezione, voglia rigettare la domanda attorea perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, per tutte le causali espresse in narrativa, 3) sempre nel merito, nell'improbabile ipotesi di accoglimento della stessa, voglia accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità della sig.ra [REDACTED] nella causazione del sinistro de quo nonché dei danni materiali subiti dal proprio veicolo, limitando il risarcimento, qualora si riterrà dovuto, in proporzione alle rispettive quote di responsabilità delle parti ed all'effettiva entità dei danni subiti in occasione di tale sinistro. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 20 giugno 2014, [REDACTED] ha convenuto al giudizio di

quest'Ufficio UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e [REDACTED] per sentire accogliere la conclusioni sopra riportate allegando che in data 30 gennaio 2014 alle ore 19.00 circa, sulla S.S.19 località Donnici, direzione Donnici, la Ford Focus targata [REDACTED] condotta dalla proprietaria [REDACTED] sarebbe stata urtata dalla Fiat Punto targata [REDACTED] condotta dal proprietario [REDACTED]

[REDACTED] è rimasto contumace mentre si è costituita la Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. che resiste alla domanda deducendo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e l'infondatezza della domanda.

All'udienza del 03 novembre 2015 questo giudice ha dichiarato la nullità della citazione per generica descrizione del sinistro e ne ha ordinato il rinnovo.

Parte attrice ha rinnovato l'atto di citazione notificandolo alle controparti.

All'udienza del 07 marzo 2017 la causa è stata assegnata a sentenza dopo che le parti hanno precisato le conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. si è regolarmente costituita in giudizio ed ha sollevato con puntualità l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice atteso che quest'ultima ha ceduto il proprio credito litigioso all'autocarrozzeria denominata "Carrozzeria [REDACTED]", prima di iniziare il giudizio.

Di ciò parte convenuta ha dato prova producendo la dettagliata lettera dello studio Legale Gelsomino, datata 07 marzo 2014, con cui la Carrozzeria F.lli [REDACTED] s.n.c. si è qualificata cessionaria del credito di [REDACTED]

E' di tutta evidenza quindi che quest'ultima ha promosso il giudizio avventatamente.

Non solo. Pur avendo la possibilità di far estinguere il giudizio, evitando di

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Domenico SUMA
[Signature]

rinnovare la citazione entro il termine concesso da questo giudice, ha preferito insistere caparbiamente nell'azione per arrivare a sentenza.

Per tali motivi, la domanda va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione dell'attrice che viene condannata al pagamento delle spese processuali indicate in dispositivo.

P.Q.M.


il Giudice di pace di Cosenza così decide:

-dichiara la domanda inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell'attrice;

-condanna [REDACTED] a rifondere UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di [REDACTED] per compensi di difesa (studio [REDACTED] fase introduttiva [REDACTED] fase di trattazione [REDACTED] fase decisoria [REDACTED] aumentati di [REDACTED] per la manifesta fondatezza della eccezione della convenuta (art. 4, comma 8, D.M. n.55/2014), oltre a rimborso forfettario spese, c.p.n.a. ed i.v.a. se dovuta;

Cosenza li 04 maggio 2017.

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Domenico SUMA



4-5-17
[REDACTED]
[REDACTED]

